

CITTÀ DI COSSATO

Provincia di Biella

Corpo di Polizia Locale

ORDINANZA N. 76 in data 21/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO, PER LAVORI - VIA GIOVANNI AMENDOLA, REGIONE PRATOBELLO

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta CARBEN SRL, assunta al protocollo comunale in data 19/05/2025 con il n. 14572 e successivamente integrata in data 20/05/2025 con protocollo numero 14802, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di provvedere a lavori di ripristino del manto stradale;

RILEVATO che l'attività non consentirà di mantenere, per entrambi i sensi di marcia dell'area interessata, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità allo statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:

- 1.1) di **TRANSITO ALTERNATO DA SEMAFORI** a tutte le categorie di veicoli, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dal giorno **26/05/2025** al giorno **06/06/2025**, e comunque fino al termine dei lavori purché iniziati quando stabilito e lavorati con continuità, in **via Giovanni Amendola** e **regione Pratobello** della Città di Cossato, previa indicazione in loco a mezzo dell'apposita segnaletica;

2) AL RICHIEDENTE:

- 2.1) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;
- 2.2) di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3) di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;
- 2.4) di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1), ed in particolare di posizionare, in attestazione di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato, lanterne semaforiche mobili conformi alle previsioni di cui all'art. 42 c. 3 lett. c) d.P.R. 495/1992 e secondo quanto ivi disciplinato, in riferimento all'operatività del temporaneamente istituito transito alternato, **fatto salvo il pronto supporto di movieri a norma dell'art. 42 c. 3 lett. b) d.P.R. 495/1992 qualora le condizioni lo rendano opportuno o necessario;**
- 2.5) **di assicurare**, durante lo svolgimento dell'attività:
- 2.5.1) **in ogni caso, l'accesso pedonale** alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;**
- 2.5.2) **in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza**, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
- 2.5.3) **compatibilmente con le esigenze di viabilità** derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività presente in loco;**

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;

- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE <i>Corpo di Polizia Locale</i> <i>Comm. Davide VILLANOVA*</i>
--

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.